

COMUNE DI GROSCAVALLO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

ATTRIBUZIONI DEL COMUNE E FINALITA'

01. IL COMUNE DI GROSCAVALLO ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA COMUNITA' CHE VIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, NE ASSICURA L'AUTOGOVERNO, CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E POLITICO.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE SALVO QUELLE CHE

SIANO ESPRESSAMENTE DEMANDATE AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE.

03. AL DI FUORI DELLE FUNZIONI PROPRIE, ATTRIBUITE O DELEGATE, IL COMUNE PUO' SEMPRE ASSUMERE INIZIATIVE E ATTIVARSI PRESSO LE OPPORTUNE SEDI ISTITUZIONALI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI COMUNALI.

04. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE E NEI LIMITI DELLE PROPRIE DISPONIBILITA' FINANZIARIE, CONCORRE A:

A) TUTELARE E VALORIZZARE OGNI TIPO DI RISORSA, ATTUALE E POTENZIALE, DELLA PROPRIA COMUNITA' E DEL PROPRIO TERRITORIO E, COMUNQUE, DOTARSI DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI IDONEI A CONSENTIRE ADEGUATE CONDIZIONI DI ABITABILITA' E DI SVILUPPO ECONOMICO;

B) FORNIRE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA ZONA MONTANA, A RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO DA ESSA SVOLTO, GLI STRUMENTI PER COMPENSARE LE CONDIZIONI DI DISAGIO DERIVANTE DALL'AMBIENTE MONTANO, PROMUOVENDO LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, DELL'AGRICOLTURA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO;

C) SALVAGUARDARE IL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI;

D) TUTELARE E VALORIZZARE L'AMBIENTE;

E) IN GENERALE, ATTIVARE E POTENZIARE, SOTTO IL PROFILO DELL'EFFICIENZA E DELL'UTILITA' SOCIALE, LE PROPRIE FUNZIONI E SERVIZI, NONCHE' RENDERE IL PIU' EFFETTIVA LA PROPRIA RAPPRESENTATIVITA' DELLA COMUNITA'.

ART. 02

METODI E STRUMENTI DELL'AZIONE DEL COMUNE

01. NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA AZIONE IL COMUNE ASSICURA:

A) LA PROGRAMMAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA', ASSICURANDO LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE;

B) LA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA;

C) LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' RAPPRESENTATA ALLE PROPRIE SCELTE POLITICHE E AMMINISTRATIVE, ANCHE SU BASE DI BORGATA O FRAZIONE;

D) LA TRASPARENZA DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA';

E) L'INFORMAZIONE ALLA COMUNITA' RELATIVAMENTE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA';

F) LA PIU' AMPIA COOPERAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI E SERVIZI, PER

L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI E DI PROGRAMMI;
G) LA COOPERAZIONE CON I PRIVATI PER L'ESERCIZIO DEI PROPRI SERVIZI, CON
TENDENZIALE RISERVA AL COMUNE DELLE ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, INDIRIZZO, CONTROLLO, VERIFICA.

ART. 03

TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UN'ESTENSIONE DI HA. 9339 CONFINA CON
QUELLO DEI COMUNI DI CERESOLE, NOASCA, BALME, CHIALAMBERTO,
ALA DI STURA.

02. IL COMUNE HA SEDE NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI PIALPETTA.
GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN SEDI NON
UBICATE IN TALE CENTRO.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA CHE SONO
QUELLI STORICAMENTE IN USO.

TITOLO 02

ORGANI

ART. 04

INDIVIDUAZIONE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE
E IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 05

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO SONO
REGOLATE DALLA LEGGE.

ART. 06

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DEFINISCE
L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO-ECONOMICO DEL COMUNE,
ESERCITA IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DI TALE INDIRIZZO E SULLA
COMPLESSIVA ATTIVITA' COMUNALE, ADOTTA GLI ATTI ATTRIBUITI DALLA
LEGGE ALLA SUA COMPETENZA, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

02. IL CONSIGLIO ADOTTA IL REGOLAMENTO PER LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E
IL PROPRIO FUNZIONAMENTO A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI
ASSEGNATI. ALLE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI TALE REGOLAMENTO IL
CONSIGLIO PROVVEDE CON LA STESSA MAGGIORANZA.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE
DELEGATO.

ART. 07

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE E DALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI.
02. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO.
03. E' CONSIGLIERE ANZIANO QUELLO CHE, NELL'ELEZIONE PER RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, HA CONSEGUITO LA PIU' ALTA CIFRA INDIVIDUALE DI VOTI.
04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DEVONO ESSERE PRESENTATE DAI CONSIGLIERI PER ISCRITTO, CON LETTERA DA INDIRIZZARSI AL SINDACO. ESSE POSSONO VENIR MOTIVATE DAL DIMISSIONARIO E SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI SIN DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE.
05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO:
 - A) DI OTTENERE DAGLI UFFICI E DALLE ISTITUZIONI DEL COMUNE DALLE AZIENDE E DAGLI ENTI DA QUESTO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO;
 - B) DI ESERCITARE L'INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, SALVI I CASI IN CUI LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' RISERVATA AD ALTRO TITOLARE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA NONCHE' DI PROPORRE EMENDAMENTI;
 - C) DI PRESENTARE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE ALLE QUALI, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO, DEVE ESSERE DATA SOLLECITAMENTE RISPOSTA SCRITTA O VERBALE;
 - D) DI PRESENTARE MOZIONI;
 - E) DI RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, INDICANDO LE QUESTIONI CHE IL SINDACO DEVE INSERIRE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE;
 - F) DI PERCEPIRE LE INDENNITA' STABILITE DALLA LEGGE.
06. A SINGOLI CONSIGLIERI POSSONO ESSERE DEMANDATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, LA TRATTAZIONE DI AFFARI O L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI PARTICOLARI.
07. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.
08. LA LEGGE DISCIPLINA LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 08

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO - PRIMA ADUNANZA

01. NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO SONO ISTITUITI I GRUPPI CONSILIARI, LA CUI DISCIPLINA E' POSTA DAL REGOLAMENTO NEL RISPETTO DEI SEGUENTI PRINCIPI.
02. TUTTI I CONSIGLIERI APPARTENGONO AD UN GRUPPO, CHE E' PRESIEDUTO DA UN CAPOGRUPPO.
03. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATI, COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE DA PARTE DEL COMUNE, SPAZI E RISORSE TECNICO-ORGANIZZATIVE CHE CONSENTONO L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI.
04. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
05. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

COMUNALE NEO-ELETTO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

06. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

ART. 09

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO, AL FINE DI MIGLIORARE LA PROPRIA FUNZIONALITA', PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI, PERMANENTI O TEMPORANEE, COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. COMPITO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PRELIMINARE DELLE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA CONSILIARE SULLE QUALI ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE, CONSULTANDO, EVENTUALMENTE, I SOGGETTI A QUESTE INTERESSATI.

04. LE COMMISSIONI TEMPORANEE SVOLGONO ATTIVITA' DI STUDIO E DI INDAGINE SU MATERIE DI INTERESSE COMUNALE, INDIVIDUATE DALLO STESSO CONSIGLIO.

ART. 10

DELIBERAZIONI

01. LA PROPOSTA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SPETTA:

A) AL SINDACO;

B) ALLA GIUNTA COMUNALE;

C) A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE;

D) AD ALMENO IL 20% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

02. IL BILANCIO PREVENTIVO, IL BILANCIO PLURIENNALE, IL CONTO CONSUNTIVO, I REGOLAMENTI, LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI SONO PROPOSTI AL CONSIGLIO COMUNALE DALLA GIUNTA.

03. LE VOTAZIONI DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI SONO PALESI. VENGONO ASSUNTE A SCRUTINIO SEGRETO LE SOLE DELIBERAZIONI CHE COMPORTANO GIUDIZI VALUTATIVI SU PERSONE.

04. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SONO APPROVATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

05. NELLE VOTAZIONI PALESI I CONSIGLIERI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DEL VOTO NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, PUR CALCOLANDOSI NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA SEDUTA.

06. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO LE SCHEDE BIANCHE, NON LEGGIBILI O NULLE SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI.

07. NEL CASO DI PARITA' DI VOTI, IL SINDACO PUO' FAR RIPETERE LA VOTAZIONE UNA SOLA VOLTA NELLA STESSA SEDUTA O IN QUELLA SUCCESSIVA.

08. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 11

SESSIONI, CONVOCAZIONE, SEDUTE E PRESIDENZA

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO, CHE NE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

05. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

06. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE PROPRIO, LITI O CONTABILITA' DEI CONSIGLIERI O LORO CONGIUNTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE. IL DIVIETO PREDETTO COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI NON PRENDERE PARTE ALLA DISCUSSIONE E DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

07. I CONSIGLIERI OBBLIGATI AD ASTENERSI E AD ASSENTARSI NE INFORMANO IL SEGRETARIO COMUNALE CHE DA' ATTO A VERBALE DELL'AVVENUTO ASSOLVIMENTO DI TALE OBBLIGO.

08. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI IN CUI IL CONSIGLIO DEBBA DISCUTERE QUESTIONI IMPLICANTI GIUDIZI VALUTATIVI SU PERSONE.

ART. 12

ELEZIONI

01. NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI NOMINARE, DESIGNARE E SOSTITUIRE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA', OVE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE E IL NUMERO DEGLI ELIGENDI, DESIGNATI E REVOCATI LO CONSENTA, IL CONSIGLIO DEVE TUTELARE IL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEBONO POSSEDERE I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, O UFFICI RICOPERTI.

03. SE NON SONO RICHIESTE MAGGIORANZE SPECIALI, NELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI PERSONE RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO RAGGIUNTO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI FINO ALLA COPERTURA DEI POSTI PREVISTI.

04. QUANDO DEVE ESSERE ASSICURATA LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, SONO ELETTI, NEL NUMERO AD ESSE SPETTANTE, I PROPOSTI DALLE MINORANZE CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

05. NEI CONFRONTI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO PUO' ESSERE PROPOSTA, DISCUSSA E VOTATA UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, RECANTE CONTESTUALMENTE L'INDICAZIONE DI NUOVI RAPPRESENTANTI, CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 13

INFORMAZIONE

01. IL CONSIGLIO INFORMA I CITTADINI DELLA PROPRIA ATTIVITA' E PROMUOVE INCONTRI SU TEMI DI PARTICOLARE INTERESSE CON LA COLLETTIVITA' COMUNALE, CON FORMAZIONI SOCIALI, CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 14

COMPOSIZIONE, ELEZIONE, CESSAZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DAL MASSIMO NUMERO DI ASSESSORI CONSENTITO DALLA LEGGE. LA ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DEBONO AVERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE, CHE NE DISCIPLINA LA DECADENZA.

03. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI, IN NUMERO NON SUPERIORE A DUE, ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E ASSESSORE COMUNALE E SIANO PROVVISI DI RICONOSCIUTA COMPETENZA SPECIFICA. LA PROPOSTA DI ELEZIONE E' ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM CHE DOCUMENTI L'ESPERIENZA SPECIFICA DEL CANDIDATO.

04. GLI ASSESSORI NON COMPONENTI IL CONSIGLIO PARTECIPANO AI LAVORI DI QUESTO CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA, SENZA DIRITTO DI VOTO IN RELAZIONE ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

06. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

07. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO INCARICA ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

08. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

09. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

10. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA

CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

11. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

12. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI A MEZZO MESSO COMUNALE.

13. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.

14. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

15. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

16. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

17. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE, DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B), N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

18. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

19. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA.

20. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

21. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

22. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVERE LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSO COMUNALE, DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

23. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 15

ELEZIONE

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE DELEGHE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI RECANTI L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON ALLEGATO DOCUMENTO, DEBONO ESSERE DEPOSITATE NELLA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO: IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI REGOLARMENTE PRESENTATI, LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE AVRANNO LUOGO NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA E, COMUNQUE, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PRESCRITTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 LETT. B) N. 01 DELLA LEGGE 142/90

ART. 16

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. LA GIUNTA IN PARTICOLARE:

A) ASSUME ATTIVITA' D'INIZIATIVA E D'IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

C) PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

D) APPROVA PROGETTI E PROGRAMMI ESECUTIVI IN ATTUAZIONE DI ATTI FONDAMENTALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO;

E) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA FINO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO;

F) LIQUIDA SPESE REGOLARMENTE IMPEGNATE IN PRECEDENZA;

G) APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;

H) DISPONE L'ACCETTAZIONE OD IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

I) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA;

L) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, SENTITO IL SEGRETARIO;

M) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

- N) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- O) APPROVA LE VARIAZIONI E GLI ADEGUAMENTI TARIFFARI DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI;
- P) AUTORIZZA I DIPENDENTI COMUNALI A PRESTARE OPERA RETRIBUITA O NON PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI;
- Q) STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO;
- R) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE.

ART. 17

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, DAL VICE-SINDACO ED IN ASSENZA DI ENTRAMBI, DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
- 02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
- 03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
- 04. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTA SVOLTA.
- 05. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.
- 06. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.
- 07. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.
- 08. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE.
- 09. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TALE IPOTESI E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN ASSESSORE NOMINATO DAL PRESIDENTE.
- 10. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 18

ATTRIBUZIONI

- 01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA L'ENTE, ASSICURA L'UNITA' DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL MEDESIMO, ANCHE TRAMITE IL COORDINAMENTO DELLA

ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, SOVRINTENDE, ALTRESI', ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE, ESERCITA TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL SINDACO, O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE INDICATE NEL PRIMO COMMA, IL SINDACO, IN PARTICOLARE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;

B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSIGLIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE;

C) DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI;

D) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI O AL SEGRETARIO COMUNALE;

E) IMPARTISCE AGLI ASSESSORI LE DIRETTIVE POLITICHE E AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'INDIRIZZO GENERALE DELL'ENTE E A SPECIFICHE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, NONCHE' ALL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI;

F) COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI; VIENE DA QUESTI INFORMATO DI OGNI INIZIATIVA CHE INFLUISCA SULL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL'ENTE; PUO' IN OGNI MOMENTO SOSPENDERE L'ESECUZIONE DI ATTI DEGLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

G) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI ED IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE;

H) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE, O NE CONCORRE ALLA FORMAZIONE, VOLTE AD ASSICURARE CHE AZIENDE, ENTI, ISTITUZIONI COMUNALI, NONCHE' CONSORZI O SOCIETA' DI CUI IL COMUNE FA PARTE, SVOLGANO LA RISPETTIVA ATTIVITA' SECONDO GLI INDIRIZZI FISSATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE STESSO;

I) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

L) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE, LE MOZIONI, LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;

M) CONCLUDE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, FATTO SALVO L'INTERVENTO DELL'ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

STESSO;

N) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE SU AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;

O) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

P) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI

ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI;

O) RAPPRESENTA IL COMUNE IN TUTTI I RAPPORTI E LE SEDI ISTITUZIONALI E SOCIALI CONSEGUENTI E NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE;

R) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE;

S) EMETTE ORDINANZE ORDinarie PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI REGOLAMENTI COMUNALI;

T) EMETTE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA, DI POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA. IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE MANTENUTO NEI LIMITI RICHIESTI DALL'ENTITA', DALL'URGENZA E NATURA DEL PERICOLO A CUI SI INTENDE OVVIARE. DI REGOLA L'ORDINANZA DEVE AVERE LA FORMA SCRITTA ED ESSERE NOTIFICATA A MEZZO MESSO COMUNALE ALL'INTERESSATO O AGLI INTERESSATI. SE COSTORO NON ADEMPIONO ALL'ORDINE IMPARTITO DAL SINDACO ENTRO IL TERMINE STABILITO, I LAVORI NECESSARI VERRANNO FATTI ESEGUIRE D'UFFICIO, OVE OCCORRA CON L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA. DELLE SPESE INCONTRATE SARA' FATTA UNA NOTA CHE, RESA ESECUTIVA DAL PREFETTO, SARA' PASSATA ALL'ESATTORE IL QUALE RISCUOTERA' LA SOMMA IVI INDICATA A CARICO DEGLI INADEMPIENTI NELLE FORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE;

U) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA E LE SOSPENSIONI CAUTELARI PER IL PERSONALE.

ART. 19

VICE SINDACO E ASSESSORE ANZIANO

01. IL SINDACO HA POTERE DI DELEGARE LE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICESINDACO, CON IL POTERE DI SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IN DIFETTO DI TALE DESIGNAZIONE, IL SINDACO E' SOSTITUITO DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO, RISULTANDO L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI DETERMINATA DALLA DATA DI ELEZIONE E, TRA GLI ASSESSORI ELETTI CONTEMPORANEAMENTE, DALL'ETA'.

ART. 20

DELEGATI NELLE BORGATE O FRAZIONI

01. NELLE BORGATE O FRAZIONI, LONTANE DAL CAPOLUOGO O CHE PRESENTANO DIFFICOLTA' DI COMUNICAZIONI CON IL CAPOLUOGO, IL SINDACO PUO' DELEGARE LE SUE FUNZIONI, PREVISTE DALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 , IN ORDINE DI PREFERENZA AD UN ASSESSORE O AD UN CONSIGLIERE COMUNALE RESIDENTE NELLE BORGATE O FRAZIONI.

02. L' ATTO DI DELEGAZIONE SPECIFICA I POTERI DEI DELEGATI, I QUALI SONO TENUTI, ALTRESI', A PRESENTARE, ANNUALMENTE, UNA RELAZIONE AL SINDACO SULLE CONDIZIONI E SUI BISOGNI DELLE BORGATE O FRAZIONI, E, DI ESSA, VIENE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. OLTRE CHE DELEGARE LE SUE FUNZIONI, NEL CASO DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, IL SINDACO PUO' CONFERIRE AD UN CITTADINO RESIDENTE IN UNA FRAZIONE O BORGATA L' INCARICO DI RIFERIRE AL SINDACO STESSO O AD UN ASSESSORE SUI BISOGNI DELLA FRAZIONE O BORGATA.

TITOLO 03

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 01

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ART. 21

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE INFORMA L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E ADEGUA L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI.

02. LA GESTIONE CONSISTE NELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE, TECNICHE E CONTABILI CHE ATTUANO GLI INDIRIZZI DEFINITI DAGLI ORGANI ELETTIVI.

03. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

04. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) L'ASSETTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA;

B) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

C) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE E LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 .

07. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

08. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 22

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA.

02. SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE ESAMINARE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULARE AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

03. IN CASO DI VACANZA DEL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE O DI ASSENZA DAL SERVIZIO DELLO STESSO, GLI INCARICHI DI REGGENZA O SUPPLENZA SONO CONFERITI AGLI ORGANI INDICATI DALLA LEGGE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI SOPRAELENATE:

A) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

B) PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI;

- C) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;
- D) ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE;
- E) PRESIEDE LE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER LE ASSUNZIONI E PER LE GARE DI APPALTO;
- F) ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI ABBIA AVUTO DELEGA;
- G) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;
- H) ROGA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GLI ATTI E I CONTRATTI INDICATI DALLA LEGGE;
- I) PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO;
- J) ESPRIME, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA, PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE CON CRITERI DI PRIORITA';
- K) FORMULA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE, NONCHE', MANCANDO FUNZIONARI CON COMPITI DIRETTIVI, QUELLO DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, NEI LIMITI E IN RELAZIONE ALLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE;
- L) AUTORIZZA LE MISSIONI E LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE;
- M) AUTORIZZA E CONCEDE PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- N) PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO E ALLA CENSURA;
- O) PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- P) PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;
- G) CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI;
- R) PARTECIPA, DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO PROPRIO DELEGATO, ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI COMUNALI CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;
- S) RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPOGRUPPO CONSIGLIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA;
- T) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;
- U) PROVVEDE ALL'ATTESTAZIONE, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO, DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO E DELL'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;
- V) RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO.

CAPO 02

AMMINISTRAZIONE INDIRETTA

ART. 23

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE

EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA, CONGRUAMENTE ISTRUITA E MOTIVATA ALLA STREGUA DI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA', DELLE VARIE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE CHE COMPORTANO LA COOPERAZIONE DEL COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI.

03. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 24

AZIENDE SPECIALI

01. NEL CASO IN CUI IL COMUNE DECIDA DI ISTITUIRE AZIENDE SPECIALI, GLI AMMINISTRATORI DI QUESTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO TRA PERSONE IN POSSESSO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' AL CONSIGLIO COMUNALE E DOTATE DI DOCUMENTATA COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA.

02. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DIMOSTRATA INEFFICIENZA, A SEGUITO DI MOZIONE MOTIVATA, PRESENTATA DA ALMENO UN TERZO E APPROVATA A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25

ISTITUZIONI

01. NEL CASO IN CUI IL COMUNE DECIDA DI AVVALERSI DI ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA UN REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE NEL RISPETTO DEI SEGUENTI PRINCIPI.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E' COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DA QUATTRO COMPONENTI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO TRA PERSONE IN POSSESSO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' AL CONSIGLIO STESSO E DOTATE DI PARTICOLARE COMPETENZA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI SVOLTE DALL'ISTITUZIONE.

03. IL PRESIDENTE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA STESSA SEDUTA, PRIMA DELL'ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', SU PROPOSTA DEL SINDACO, REVOCARE IL PRESIDENTE O I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DIMOSTRATA INEFFICIENZA, A SEGUITO DI UNA MOZIONE MOTIVATA, PRESENTATA DA ALMENO UN TERZO ED APPROVATA A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINA GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'ISTITUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DELIBERA IL BILANCIO PREVENTIVO, ANNUALE E PLURIENNALE, I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO, ADOTTA TUTTI GLI ATTI DELL'ISTITUZIONE NON DEMANDATI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

06. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RAPPRESENTA

L'ISTITUZIONE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PROPONE AD ESSO GLI INDIRIZZI GENERALI, NE COORDINA L'ATTIVITA' CON QUELLA DEL COMUNE. IL PRESIDENTE PUO', IN VIA D'URGENZA, ADOTTARE ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE DEVE SOTTOPORRE ALLA RATIFICA DI QUESTO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE.

07. IL DIRETTORE PARTECIPA CON FUNZIONI DI SEGRETARIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE FORMULA PARERI E PROPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CURA L'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE.

08. IL BILANCIO ANNUALE E QUELLO PLURIENNALE, I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, IL CONTO CONSUNTIVO SONO SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 26

CONCESSIONI A TERZI

01. LA CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO O DI UNA ATTIVITA' ECONOMICA E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. LA CONCESSIONE E' SUBORDINATA ALL'ESISTENZA E ALLA PERMANENZA DI CONDIZIONI DI ASSOLUTA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E DELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA.

ART. 27

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO

01. LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD UNA SOCIETA' DI CAPITALE, PER LA GESTIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO O PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA FINALITA' RIVOLTA A REALIZZARE E/O CONSOLIDARE FINI SOCIO-ECONOMICI DI INTERESSE COMUNALE, E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' MEDESIME, CON CRITERIO PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, O SE POSSIBILE, ANCHE AL DI FUORI DEL SUO SENO, TRA PERSONE DI COMPROVATA ESPERIENZA TECNICO E AMMINISTRATIVA NEL PARTICOLARE SETTORE DI ATTIVITA' DELLE SOCIETA'.

ART. 28

INDIRIZZO E CONTROLLO DEL COMUNE

01. IN TUTTI GLI ATTI CHE DETERMINANO L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' COMUNALI A SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE, OVVERO L'INTERVENTO DI QUESTO IN SOGGETTI ESTERNI, DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO FRA TALI SOGGETTI ED IL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA UN PIANO DEI SERVIZI DETERMINANDO, TRA L'ALTRO, I SERVIZI PUBBLICI DA ESERCITARE, LE PRESTAZIONI MINIME DA ASSICURARE AGLI UTENTI E LE FORME DI GARANZIA E PARTECIPAZIONE A FAVORE DI QUESTI. TALE PIANO VINCOLA GLI ATTI RELATIVI AI SINGOLI SERVIZI.

03. LA GIUNTA COMUNALE RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE

IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA ED AI RISULTATI CONSEGUITI DALLE AZIENDE, SOCIETA', ENTI E ISTITUZIONI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI.

04. A TAL FINE I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI E ORGANIZZAZIONI PREDETTE, DEBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, DELL'ATTIVITA' SVOLTA E DEI RISULTATI CONSEGUITI DA PARTE DEGLI ENTI E ORGANIZZAZIONI MEDESIME.

ART. 29

ASSOCIAZIONE PRO-LOCO

01. IL COMUNE RICONOSCE NELLA LOCALE ASSOCIAZIONE PRO-LOCO, IL RUOLO DI STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI LEGATI ALLA CULTURA E ALLE TRADIZIONI DEL COMUNE NONCHE' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DEL COMUNE A LIVELLO TURISTICO.

02. AL FINE DI FAVORIRE LE MIGLIORI CONDIZIONI PER UNA ATTIVA PRESENZA DELLA PRO-LOCO NELL'AMBITO DEL COMUNE, VERRA' INSERITO NELLA COMMISSIONE COMUNALE IGIENICO-EDILIZIA UN RAPPRESENTANTE DELLA PRO-LOCO COME MEMBRO DI DIRITTO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PRO-LOCO, PRIMA DELLA ELEZIONE DEGLI ALTRI MEMBRI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DOVRA' TRASMETTERE AL COMUNE COPIA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE CON LA QUALE E' STATO DESIGNATO IL PROPRIO ESPERTO PER LA SUDETTA COMMISSIONE, INDICANDO SEMPRE UN MEMBRO EFFETTIVO ED UNO SUPPLENTE IN MODO DA ASSICURARE LA COSTANTE FUNZIONALITA' DELL'ORGANO.

03. LA PRO-LOCO SARA' RITENUTA AUTOMATICAMENTE DECADUTA DAL RICONOSCIMENTO DI CUI AL COMMA 01 E DAI BENEFICI DI CUI AL COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO QUALORA NON DOVESSE ESSERE IN REGOLA CON L'ISCRIZIONE PRESSO L'ALBO REGIONALE O PROVINCIALE DELLE PRO-LOCO E PRESSO L'ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATIVA DELLE PRO-LOCO ITALIANE.

TITOLO 04

ATTIVITA'

ART. 30

PIANI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, APPROVA UN PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DA AGGIORNARE ANNUALMENTE, CHE COSTITUISCE IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO, PER I PIANI DI SETTORE E PER LA COMPLESSIVA AZIONE DEL COMUNE.

TITOLO 05

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 31

REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, IL REVISORE DEI CONTI SCEGLIENDO TRA GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE INDICATE DALLA LEGGE. DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE SALVO INADEMPIENZE. LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA

PER UNA SOLA VOLTA.

02. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO. A TALE FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE, SE RICHIESTO. HA, ALTRESI', ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DEL COMUNE.

03. AL REVISORE E' DEMANDATA, INOLTRE, LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE. ALL'UOPO DOVRA' ATTESTARE LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA E UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

04. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA (ARTT. 1710 C.C.) E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO E AL SEGRETARIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DELL'ENTE.

TITOLO 06

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

CAPO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 32

STRUMENTI

01. IL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE ALLA COMUNITA' LOCALE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA TRASPARENZA E IL BUON ANDAMENTO DI QUESTA NONCHE' LA TUTELA DEI CITTADINI:

- A) CURA L'INFORMAZIONE DELLA COMUNITA';
- B) GARANTISCE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
- C) VALORIZZA LE ASSOCIAZIONI;
- D) PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ANCHE SU BASE DI FRAZIONE;
- E) RICONOSCE IL DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI;
- F) PROVVEDE ALLA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE;
- G) PREVEDE IL REFERENDUM CONSULTIVO;
- H) ADOTTA UN REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, LA TRASPARENZA E LA TUTELA DEI CITTADINI IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO;
- I) PROVVEDE AD ISTITUIRE, RICORRENDO LE CONDIZIONI, LA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO.

CAPO 02

INFORMAZIONE E ACCESSO

ART. 33

INFORMAZIONE

01. IL COMUNE, TRAMITE MEZZI IDONEI, INFORMA LA COMUNITA' CIRCA LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PROPRI ATTI PROGRAMMATICI E GENERALI.

02. IL COMUNE, NEL RISPETTO DEL SEGRETO D'UFFICIO, METTE A DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE NE FACCI A RICHIESTA, LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONE RELATIVAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE, ALL'ATTIVITA' , ALLA POPOLAZIONE E AL TERRITORIO COMUNALE.

03. IL COMUNE ASSICURA, ALTRESI', AGLI INTERESSATI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE CHE LI RIGUARDINO.

ART. 34

ACCESSO

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI PER I QUALI DISPOSIZIONI NORMATIVE E PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN CONFORMITA' AD ESSE VIETANO O CONSENTANO IL DIFFERIMENTO DELLA DIVULGAZIONE.

02. E' GARANTITO A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AD ATTI, ANCHE INTERNI O COMUNQUE UTILIZZABILI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TRANNE CHE A QUELLI PER I QUALI SONO STABILITI DIVIETI AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO COMPRENDE, DI NORMA, LA FACOLTA' DI PRENDERE IN ESAME IL DOCUMENTO E OTTENERNE COPIA.

04. L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO DEVE ESSERE DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO IN MODO CHE RISULTINO CONTEMPERATI GLI INTERESSI DEL RICHIEDENTE CON LE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 35

ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE ASSOCIAZIONI, ASSICURANDONE, EVENTUALMENTE, LA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA PROPRIA AZIONE, GARANTENDONE L'ACCESSO ALLE PROPRIE STRUTTURE ED AI PROPRI SERVIZI ED, EVENTUALMENTE, CONTRIBUENDO ALLE LORO ESIGENZE FUNZIONALI.

02. AI FINI DEL PRECEDENTE COMMA VIENE ISTITUITO UN ALBO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ALLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE IL PERSEGUIMENTO DEI LORO SCOPI ISTITUZIONALI, ALLORCHE' SI TRATTI DI FORME ASSOCIATIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA ALMENO TRE ANNI.

ART. 36

CONSULTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE CONSULTE RELATIVE A SETTORI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER L'AZIONE COMUNALE.

02. LE CONSULTE SONO COMPOSTE DAI RAPPRESENTANTI DELLE FORME

ASSOCIATIVE PORTATRICI DEGLI INTERESSI E DA CITTADINI DI PARTICOLARE QUALIFICAZIONE ED ESPERIENZA.

03. LE CONSULTE SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL SINDACO O DALL' ASSESSORE DELEGATO PER LA MATERIA E INTEGRATE DALLA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE.

04. LE CONSULTE ESPRIMONO PARERI E FORMULANO PROPOSTE SUGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVO-NORMATIVI DEL SETTORE, CHE DEBONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAI COMPETENTI ORGANI DEL COMUNE.

05. L' ISTITUZIONE, LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO E IL RAPPORTO DELLE CONSULTE CON L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 37

CONSULTE DI FRAZIONE

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DI AGGLOMERATI ABITATIVI SIGNIFICATIVI SPARSI SUL TERRITORIO COMUNALE, SONO ISTITUITE LE SEGUENTI FRAZIONI, I CUI AMBITI SONO DEFINITI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI: BONZO, MIGLIERE, PIALPETTA, RICHIARDI, GROSCAVALLO, BORGO, CAMPO DELLA PIETRA, FORNO ALPI GRAIE.

02. IN CIASCUNA FRAZIONE PUO' ESSERE COSTITUITA UNA CONSULTA DI FRAZIONE, FORMATA DA TRE COMPONENTI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, TRA GLI ABITANTI NELLA FRAZIONE. LA CONSULTA E' RINNOVATA SUCCESSIVAMENTE AD OGNI RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA CONSULTA DI FRAZIONE HA DIRITTO DI INIZIATIVA PER LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE; PUO' ESSERE SENTITA DAGLI ORGANI COMUNALI E DALLE COMMISSIONI CONSILIARI SU QUESTIONI INTERESSANTI LA FRAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITE ASSEMBLEE.

CAPO 04

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 38

ISTANZE

01. I CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ISTANZE SCRITTE AGLI ORGANI DEL COMUNE, IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, CON CUI RICHIEDONO DETTAGLIATE INFORMAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' COMUNALE.

02. L' ORGANO AL QUALE E' DIRETTA L' ISTANZA RISPONDE ESAURIENTEMENTE IN FORMA SCRITTA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

ART. 39

PETIZIONI

01. I CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, IN NUMERO PARI AD

ALMENO IL 20% DELLA POPOLAZIONE VOTANTE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, POSSONO PRESENTARE PETIZIONI SCRITTE AGLI ORGANI DEL COMUNE, IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, PER CHIEDERE L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI O L'ASSUNZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE COLLETTIVO.

02. L'ORGANO A CUI LA PETIZIONE E' RIVOLTA DEVE PRENDERLA IN ESAME CON ATTO ESPRESSO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI RITENGA DI NON ACCOGLIERE LA RICHIESTA IN ESSA CONTENUTA.

03. SONO ESCLUSE DAL DIRITTO DI PETIZIONE LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

ART. 40

PROPOSTE

01. I CITTADINI RESIDENTI ED ELETTORI NEL COMUNE, IN NUMERO PARI AD ALMENO IL 20% DEL CORPO ELETTORALE, POSSONO PRESENTARE AGLI ORGANI DEL COMUNE, IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, PROPOSTE DI ATTI AMMINISTRATIVI, CONTENENTI IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE COMPRESIVO DELL'IMPUTAZIONE DELL'EVENTUALE SPESA, RISPONDENTI AD UN INTERESSE COLLETTIVO.

02. L'ORGANO A CUI LA PROPOSTA E' RIVOLTA DEVE PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA CON ATTO ESPRESSO ENTRO 60 GIORNI, ANCHE NEL CASO IN CUI RITENGA DI NON ACCOGLIERLA.

03. IL SINDACO, SE RICHIESTO, FORNISCE, ATTRAVERSO UN SUO DELEGATO, A CHI INTENDE FARE LA PROPOSTA L'ASSISTENZA PER LA RELATIVA REDAZIONE. IL SINDACO, FATTO SALVO IL TERMINE PREVISTO NEL COMMA PRECEDENTE, PUO' CONVOCARE I PROPONENTI PER CONVENIRE ACCORDI CIRCA IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO, OVVERO, ACCORDI CON QUESTO, FATTO SALVO L'INTERVENTO DELL'ORGANO COLLEGIALE COMPETENTE.

04. LE PROPOSTE NON POSSONO CONCERNERE GLI ATTI PROGRAMMATICI, LA MATERIA DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE, LE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'.

ART. 41

PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE PERTINENTE, NONCHE' DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 42

CONSULTAZIONE DIRETTA DELLA POPOLAZIONE

01. IL CONSIGLIO O LA GIUNTA COMUNALE POSSONO DISPORRE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DELLA POPOLAZIONE, DI PARTICOLARI SETTORI DI

QUESTA O DEGLI UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI IN VISTA DELL'ADOZIONE DI SPECIFICI PROVVEDIMENTI O COMUNQUE SU PROBLEMI DI INTERESSE COMUNALE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' AVVENIRE ATTRAVERSO ASSEMBLEE, SONDAGGI DI OPINIONE, INCHIESTE, RACCOLTE DI FIRME ED ALTRI STRUMENTI ANALOGHI INDIVIDUATI.

ART. 43

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO PUO' ESSERE EFFETTUATO SU TEMI DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E DI RILEVANZA GENERALE, CHE INTERESSANO L'INTERA POPOLAZIONE COMUNALE O PARTI TERRITORIALMENTE INDIVIDUATE DI ESSA. NELL'AMBITO DI TALI TEMI, IL REFERENDUM CONSULTIVO DEVE RIGUARDARE O LA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE O LA PROPOSTA DI REVOCA DI UNA DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA DI TRIBUTI, BILANCIO, MUTUI, STRUMENTI URBANISTICI, NOMINA, DESIGNAZIONE O REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI E AZIENDE E SU PROPOSTE CHE SIANO GIA' STATE SOTTOPOSTE A REFERENDUM NELL'ULTIMO TRIENNIO.

03. IL REFERENDUM E' INDETTO DAL SINDACO SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI O DEL 30% DEGLI ELETTORI DEL COMUNE RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO:

- I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' CHE VERRANNO ACCERTATI DA APPOSITA COMMISSIONE;

- I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

05. IL REFERENDUM DEVE AVER LUOGO ENTRO 90 GIORNI DALL'INDIZIONE E NON PUO' COINCIDERE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

06. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

07. ENTRO 90 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE DELIBERARE SULLA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM. IL CONSIGLIO PUO' DISATTENDERE, MOTIVATAMENTE, IL RISULTATO REFERENDARIO SOLTANTO A MAGGIORANZA DI DUE

TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 05

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 44

ISTITUZIONE E FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, D'ACCORDO CON TUTTI I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

MONTANA PER ASSolvere LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MEDESIMA.

02. L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO IL QUALE SVOLGE, PER LEGGE, UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DOVRA', IN TALE CASO, ESSERE PRECEDUTA DA UNA CONCORDE INTEGRAZIONE STATUTARIA CHE DISCIPLINI, AI SENSI DELL' ARTT. 08 , COMMA 02 , DELLA LEGGE L. 142/90 , L'ELEZIONE, LE PREROGATIVE ED I MEZZI DELLA SUDETTA FIGURA ISTITUZIONALE NONCHE' I SUOI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 07

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

ART. 45

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA REGIONE, LA PROVINCIA E TUTTI GLI ALTRI ENTI PUBBLICI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DELL'ESPLETAMENTO OTTIMALE DELLE PROPRIE FUNZIONI, SERVIZI E DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE E INTERVENTI.

02. IL COMUNE PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE DEGLI ENTI NEL CUI TERRITORIO E' INSERITO, RAPPRESENTANDO GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE SECONDO GLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE; ADEGUA A TALI ATTI LE PROPRIE SCELTE PROGRAMMATICHE.

03. NEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO IL COMUNE IDENTIFICA, PREVIA CONGRUA ISTRUTTORIA, LE FUNZIONI E I SERVIZI CHE, SOTTO I PROFILI DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA, POSSONO ESSERE PIU' CONVENIENTEMENTE SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI. IL COMUNE PROMUOVE LE OPPORTUNE INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE PERTINENTI INDICAZIONI DEL PIANO E VERIFICA TALE ATTUAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STESSO.

ART. 46

FORME DELLA COLLABORAZIONE

01. LA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI PUO' ESPLICARSI IN TUTTE LE POSSIBILI FORME SIA DI DIRITTO PUBBLICO SIA DI DIRITTO PRIVATO, A CONDIZIONE CHE AL COMUNE SIANO ASSICURATI CONGRUI STRUMENTI DI INDIRIZZO, INFORMAZIONE E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' INTERESSATA.

02. IN PARTICOLARE, IL COMUNE PUO' FAR RICORSO ALLA CONVENZIONE, ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, ALLA CONFERENZA DI SERVIZI, AL CONSORZIO, ALL'UNIONE DI COMUNI, ALLA SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO E CON TALI MEZZI PUO' SVOLGERE IN MODO COORDINATO, FUNZIONI E SERVIZI, GESTIRE IN MODO ASSOCIATO SERVIZI, DEFINIRE E ATTUARE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DI INTERVENTI, AVVALERSI DI UFFICI DI ALTRI ENTI E CONSENTIRE A QUESTI DI AVVALERSI DEI PROPRI, ISTITUIRE STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.

ART. 47

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. IL COMUNE INDIVIDUA NELLA COMUNITA' MONTANA IL PUNTO DI RIFERIMENTO PRIORITARIO PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI E, IN GENERALE, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

02. IN PARTICOLARE, IN ARMONIA CON LA LEGGE REGIONALE, IL COMUNE, D'INTESA CON ALTRI COMUNI APPARTENENTI ALLA STESSA COMUNITA' MONTANA E CON QUEST'ULTIMA, DEMANDA ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI SERVIZI E FUNZIONI PROPRIE O AD ESSO DELEGATE; PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA FUNZIONI ULTERIORI NON CONVENIENTEMENTE ESERCITABILI A LIVELLO COMUNALE; PUO' DELEGARE LA COMUNITA' MONTANA A SOSTITUIRLO, ASSORBENDONE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, IN CONSORZI TRA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI CHE INTERESSANO UN AMBITO TERRITORIALE PIU' AMPIO DI QUELLO DELLA COMUNITA' MONTANA; PUO' STIPULARE CON LA STESSA CONVENZIONI PER LA DISCIPLINA DI MATERIE DI COMUNE INTERESSE.

03. L'AFFIDAMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI ALLA COMUNITA' MONTANA E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL COMUNE ADEGUA I PROPRI ATTI GENERALI ALLE PREVISIONI DEGLI ATTI DI PIANO DELLA COMUNITA' MONTANA.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 48

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'APPROVAZIONE, CON LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, DEI REGOLAMENTI NECESSARI PER LA COMPLETA ATTUAZIONE DELLO STATUTO ED ALLA MODIFICAZIONE DI QUELLI INCOMPATIBILI CON ESSO ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

ART. 49

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO CHE NON RICHIEDONO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI ATTUAZIONE, SONO IMMEDIATAMENTE PREVALENTI SU OGNI ALTRA DISPOSIZIONE NORMATIVA E SONO IMMEDIATAMENTE APPLICABILI.

02. LA GIUNTA COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE IDONEE AD ASSICURARE LA MASSIMA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.